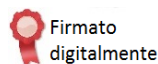


Pubblicato il 02/02/2022

N.00727 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 00277/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, proposto da

Consorzio Dkv Euro Service, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Andrea Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, corso Italia 45;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consorzio Vatservices, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione e/o, comunque, concessione delle misure cautelari ritenute più idonee

- della Delibera del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n. 7 del 25 ottobre 2021, con cui sono state approvate le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese con sede nell'Unione Europea che hanno effettuato autotrasporti di cose nell'anno 2020, nella parte in cui riconosce al Consorzio DKV Euro Service, a titolo di rimborso a seguito della applicazione delle suddette riduzioni, la somma di €. 6.427.710,35 in luogo dell'importo di circa 12 milioni di Euro dallo stesso stimato come spettante in base ai criteri definiti nella Deliberazione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, n. 4 del 10 giugno 2021 recante “Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2020”, in ragione del mancato riconoscimento di una molteplicità di pedaggi per erronea classificazione della classe ambientale dei veicoli;

- della nota prot. 0004130 del 10.11.2021 del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, recante il rigetto dell'istanza del Consorzio ricorrente del 04.11.2021 di correzione del calcolo di quanto allo stesso spettante sulla base dei criteri stabiliti dalla citata Deliberazione n. 4 del 10 giugno 2021;

- per quanto occorrer possa, in parte qua, del Manuale Utente per l'utilizzo della applicazione “Gestione Pedaggi Autostradali” relativamente al paragrafo 2.4.2.7. “Gestione targhe in anomalia”, laddove venga interpretato nel senso che il Consorzio ricorrente avrebbe dovuto correggere i dati inseriti nel documento di conformità così come generato dal sistema informatico, conferendo, altrimenti, al suddetto documento carattere di definitività e immutabilità e nella misura in cui si interpreti nel senso di esentare l'Amministrazione da qualunque istruttoria sulla correttezza dei dati inseriti;

- di ogni altro atto, presupposto o conseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché sconosciuto all'odierno ricorrente;

CON ESPRESSA RISERVA DI DOMANDA RISARCITORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5, C.P.A., ANCHE CON SEPARATO GIUDIZIO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate da parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione del merito, alla data indicata in dispositivo;

Ritenuto necessario acquisire, ai fini del decidere, una documentata relazione di chiarimenti del resistente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile in merito alle specifiche circostanze allegate dal Consorzio ricorrente riguardanti l'acquisizione in seno al procedimento – tramite il link di accesso alla relativa cartella trasmesso dal Consorzio medesimo – delle carte di circolazione, recanti l'indicazione della classe ecologica, in corrispondenza di ciascun veicolo con targa estera interessato dalla segnalazione di anomalia – consistente nell'indicazione “targa non verificabile con Eucaris” – nell'ambito della procedura informatica (cfr. al riguardo i documenti - uniti al ricorso - n. 7, n. 8 e n. 9, come individuati secondo la numerazione riportata nell'indice depositato dal ricorrente);

Ritenuto di assegnare al Ministero onerato un termine di gg. 60 (sessanta), decorrente dalla comunicazione (ovvero dalla notifica, se anteriore) della presente ordinanza, per il deposito della documentata relazione richiesta;

Considerato altresì che rispetto alla gravata delibera del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Comitato centrale per l'Albo nazionale

degli autotrasportatori, n. 7/2021 risultano individuabili, alla luce di quanto prospettato dalle parti in causa, dei potenziali controinteressati coincidenti con i soggetti beneficiari delle riduzioni compensative per il rispettivo importo riconosciuto, ai quali va dunque esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati autorizzando la forma dei "pubblici proclami" ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., visto l'elevato numero dei soggetti coinvolti;

Ritenuto, a tal fine, che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero resistente di apposita informativa contenente l'indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati, nonché l'indicazione della data della pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso;

Ritenuto che detta pubblicazione, su istanza di parte ricorrente, dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e che il medesimo ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 30 (trenta) al deposito della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'incombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone la fissazione della trattazione nel merito del ricorso all'udienza pubblica del 15 giugno 2022, ore di rito.

Dispone altresì a carico delle parti in causa, per quanto di rispettiva pertinenza, gli incombeni di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

L'ESTENSORE

Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE

Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO